COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

VI.

SEDUTA DI LUNEDÌ 20 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDI

DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 57

Disegni di legge (*Seguito della discussione*):

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali, e norme transitorie per i concorsi sanitari (89) 57

PRESIDENTE 57, 58, 60, 61, 62
EMANUELLI 58, 59, 61
CARONIA, *Relatore* 58, 59, 60, 61
COTELLESSA, *Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica* . . 58, 59, 60, 61
COPPA 58, 59, 60, 61
PERROTTI 59
DE MARIA 59
CUCCHI 61, 62
CERAVOLO 62

La seduta comincia alle 9,15.

Sono presenti:

Angelucci, Biasutti, Burato, Capua, Caronia, Cavallotti, Ciufoli, Colleoni, Cucchi, De Maria, Donatini, Emanuelli, Federici Agamben Maria, Lettieri, Lizzadri, Maglietta, Moro Girolamo Lino, Nenni Giuliana, Parri, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Sacchetti, Valsecchi e Zaccagnini.

In sostituzione temporanea dell'onorevole Mastino Del Rio, per l'esame del disegno di legge n. 89, è presente l'onorevole Ceravolo.

Partecipa anche alla seduta l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, Cotellessa.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Momoli, Pallenzona ed Arcaini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali, e norme transitorie per i concorsi sanitari. (89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari ».

Nelle precedenti sedute, come i colleghi ricorderanno, era già stato approvato l'arti-

colo 1 ed era stata approvata altresì una parte dell'articolo 2. Dobbiamo pertanto riprendere ora le votazioni su questo articolo, comma per comma, incominciando dal sesto comma di cui do lettura:

« Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 8 se di ruolo ovvero 6 se interinale ».

EMANUELLI. Debbo sollevare, prima che si proceda innanzi nella discussione, una questione pregiudiziale. Nell'ultima seduta in cui si discusse questo disegno di legge, si rilevò che nelle precedenti votazioni la Commissione era incorsa in un errore che bisognava correggere, con il consenso della maggioranza. Credo che sarebbe opportuno risolvere in via preliminare questo problema rimasto sospeso.

PRESIDENTE. È esatto. Ma poiché in sostanza si tratterebbe di ritornare su deliberazioni già prese, debbo richiamare il disposto dell'articolo 96 del Regolamento, il quale reca:

« Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un Ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il Ministro, delibera ».

Non possiamo quindi procedere ora a tale revisione, ma soltanto immediatamente prima che il disegno di legge sia posto in votazione a scrutinio segreto: sul momento quindi non ci resta che andare innanzi nell'approvazione della parte restante. Prima poi di indire la votazione a scrutinio segreto su tutto il disegno di legge, si potrà porre tale questione.

Si riprende quindi la discussione sul comma di cui ho dato poc'anzi lettura.

Avverto che l'onorevole Emanuelli ha presentato il seguente emendamento a questo comma:

« *Alle parole*: punti 8, *sostituire*: punti 7, *e alle parole*: punti 6, *sostituire*: punti 5 ».

Invito l'onorevole relatore ad esprimere il suo parere.

CARONIA, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Emanuelli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo al comma successivo:

« Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 6 ».

COPPA. A proposito di questo comma dovremmo tener presente che, ove si cumulino i due servizi, di ordinario e di interino, che dànno un complesso di 10 punti, ci troveremmo in imbarazzo nella valutazione finale, in quanto la valutazione dei rimanenti titoli è di 6 punti, che sommati ai 10 precedenti, danno un totale di 16.

Si potrebbe ovviare a questa difficoltà invertendo i due commi, ponendo cioè questo dopo il successivo, che tratta della coesistenza dei due servizi, ordinariato e interinato. Faccio una proposta formale in questo senso.

CARONIA, *Relatore*. Ma questo comma è messo qui con uno scopo preciso.

COPPA. Siamo d'accordo, onorevole Caronia; è evidente però che un medico ordinario ed un medico interino possono aver conseguito anche altri titoli oltre quelli derivanti dal servizio prestato. Ogni concorrente deve pertanto sapere che tutti i titoli non derivanti dal servizio di ordinariato o di interinato, saranno valutati con un massimo di 5 punti.

CARONIA, *Relatore*. Faccio notare all'onorevole Coppa che lo spostamento che egli propone conserverebbe sempre il medesimo valore a questo comma, in quanto noi ci riferiremmo sia all'assistentato ospedaliero, sia a coloro che hanno prestato un servizio di interinato. C'è pertanto un contrasto, rappresentato dal fatto che, mentre i voti rimasti per l'assistentato ospedaliero o universitario sono 7, data la riduzione derivante dal già accolto emendamento Emanuelli, i punti restanti per gli interini si ridurrebbero a 6.

Ora, come possiamo risolvere la questione? Possiamo risolverla specificando?

COPPA. Evidentemente no.

PRESIDENTE. Onorevole Coppa, mantiene la sua proposta?

COPPA. La mantengo, onorevole Presidente, e vorrei chiarire un punto non ancora sufficientemente illustrato.

Poiché è prevista per l'interinato una valutazione di non più di 7 punti, ne consegue che per arrivare a 15 punti ne occorrono altri 8; mentre per coloro che, cumulando i due servizi di ordinariato e di interinato, raggiungono i 10 punti, per la valutazione degli altri titoli non si disporrebbe che di 5 punti soltanto. La qual cosa porterebbe facilmente ad una sperequazione nella valutazione dei titoli non di carriera, con l'assurdo di veder valutato uno stesso titolo con un punteggio più basso proprio per coloro che hanno i migliori titoli di carriera.

Ecco quindi perché io sostengo che, poiché la valutazione si riferisce a tutti, sia a coloro che provengono dall'ordine universitario sia a coloro che derivano dalla famiglia dei condotti, la Commissione deve poter decidere in modo uniforme per tutti, la qual cosa si può realizzare mettendo a disposizione della Commissione solo 5 punti per la valutazione di tutti gli altri titoli.

EMANUELLI. Io penso che sia perfettamente inutile fare tale trasposizione e che invece sarebbe più opportuno modificare il comma nel modo seguente:

« Alla valutazione di altri titoli non di carriera sono riservati punti 6 ».

Come i colleghi vedono, si tratterebbe cioè di aggiungere le parole: « non di carriera ».

COPPA. Ma si tratta di somma di punti: 10 più 6 fa 16, non fa 15.

CARONIA, *Relatore*. Desidero fare osservare ai colleghi che lo scopo di questo comma è quello di assegnare i restanti punti. Per l'assistentato universitario, i punti restanti sono in un caso 8, nell'altro caso 10.

C'è poi il terzo caso dell'interino che fa il cumulo dei punti. Questo comma allora, se noi vogliamo specificare come il commissario debba disporre dei punti restanti, va modificato nel senso di specificare caso per caso quanti sono i punti che restano a disposizione della Commissione.

A meno che non si voglia sopprimere addirittura il comma, il che penso sarebbe forse ancora più opportuno.

COTELLESSA, *Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io credo che basti specificare che non si può superare il numero di 15 punti. È allora evidente che, se il candidato è già arrivato a 10 punti, non gliene potranno essere assegnati più di 5; mentre, se gliene sono stati assegnati soltanto 8, è evidente che ne resteranno ancora 7 disponibili nei suoi confronti.

Ritengo pertanto inutile la proposta trasposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Coppa, insiste nella sua proposta?

COPPA. Non insisto, onorevole Presidente. Desiderò tuttavia osservare che, se noi tarpiamo le ali a questa elasticità che si era realizzata nell'assegnazione dei punti, noi tradiremo lo spirito della legge, che è quello di usare un trattamento di favore per gli interini.

CARONIA, *Relatore*. Propongo formalmente la soppressione di questo comma.

PERROTTI. Io credo non si possa sopprimere questo comma, per le considerazioni fatte prima dal collega onorevole Coppa, e perché alla valutazione dei titoli non di carriera dobbiamo pure assegnare un certo numero di punti disponibili. Ma è necessario, d'altra parte, eliminare l'incongruenza che uno stesso titolo possa essere valutato in modo diverso, da caso a caso; che, ad esempio, dato una volta ad un determinato titolo un punteggio, non accada che la volta successiva, a quel medesimo titolo, sia assegnato un diverso punteggio, per difetto di punti disponibili.

Non v'è dubbio che sarebbe una vera ingiustizia, per evitare la quale si potrebbe stabilire che i punti non possono essere mai più di 5. Voterò quindi contro la proposta soppressiva, e presento emendamento formale in tal senso.

EMANUELLI. Anch'io penso che non sia possibile sopprimere questo comma, in quanto esso fissa la valutazione dei punti restanti per coloro che sono assistenti di clinica o assistenti di ospedale.

Alla difficoltà segnalata si potrebbe invece, a parer mio, ovviare, mantenendo in vigore questo comma nella seguente formulazione proposta dall'onorevole Perrotti, al quale mi associo:

« Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5 ».

CARONIA, *Relatore*. Mi pare che il collega Emanuelli stia dicendo la stessa cosa da me precedentemente espressa. Noi cioè, per la valutazione dei titoli, abbiamo fatto un'assegnazione massima dei punti di cui la Commissione può disporre. È logico che la Commissione possa disporre dei punti residui come crede, per la valutazione dei vari titoli che, come è ben noto, si possono presentare.

Per qual motivo dobbiamo fare una limitazione, ed a vantaggio di chi?

Insisto pertanto nella mia proposta soppressiva di questo comma.

DE MARIA. Data l'impostazione della legge, per cui noi abbiamo cercato di aiutare

nel modo maggiore possibile gli interini e per un complesso di altri motivi, io mi dichiaro favorevole a che alla valutazione degli altri titoli sia riservato un massimo di punti 5, e contrario alla proposta soppressiva dell'onorevole relatore.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io sono contrario alla proposta di soppressione avanzata dall'onorevole Caronia.

PRESIDENTE. Pongo innanzi tutto in votazione la proposta soppressiva Caronia.

(*Non è approvata*).

Passiamo allora all'emendamento presentato dall'onorevole Perrotti, di abbassare il punteggio totale previsto da 6 a 5.

CARONIA, *Relatore*. Poiché non è stata accettata la mia proposta soppressiva, penso che bisognerebbe modificare questo comma nel senso di attribuire una valutazione diversa dei punti a seconda delle categorie.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io sarei del parere di non specificare la valutazione dei punti: la lascerei indeterminata, rimettendola al criterio discrezionale della Commissione.

COPPA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Perrotti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Perrotti, non accettato né dal Relatore né dall'Alto Commissario:

« Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5 ».

(*È approvato*).

Passiamo al comma successivo:

« Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 10 punti sui 15 ad esso attribuiti ».

Non essendo stato presentato alcun emendamento a questo comma, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al comma successivo:

« Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta ».

Avverto che è stata presentata una proposta soppressiva di questo comma dall'onorevole Coppa.

COPPA. Onorevoli colleghi, tale proposta di soppressione non è frutto di un impulso sortomi in questo momento. Quando infatti ci siamo riuniti privatamente fra colleghi per prendere in esame questo disegno di legge, avendo constatato che le prove scritte, anche per conforme parere dell'Alto Commissario, erano state abolite, fu trovato logico anche abolire tutto ciò che si riferiva all'effetto delle prove scritte su quelle orali e su quelle pratiche.

Era quindi evidente che si dovessero di conseguenza spogliare queste prove del valore propedeutico che esse, prese singolarmente, avevano in precedenza, per conferire loro un valore assoluto, per cui il candidato fosse sempre ammesso a ciascuna prova successiva, indipendentemente dal risultato raggiunto nella precedente o nelle precedenti.

CARONIA, *Relatore*. Poiché questo comma è strettamente legato a quelle correzioni che, come si è detto in principio di seduta, dovranno essere apportate alla parte già approvata di questo disegno di legge, propongo non già di sopprimere questo comma, ma di sospenderne la discussione sino al momento in cui affronteremo il problema delle correzioni stesse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo alla rimanente parte dell'articolo 2:

« Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;

b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera *a*) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa stabiliti ».

Avverto che gli onorevoli Cucchi, Coppa, De Maria e Angelucci hanno proposto il rinvio anche di questa parte, per le medesime

ragioni esposte dal relatore merito al comma precedente. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 3:

« Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949 ».

COPPA. Vorrei rilevare che in questo articolo noi discutiamo proprio la questione che dovrà essere risolta dalla riunione comune della I e della XI Commissione in seduta plenaria, non deliberante. Perché, se in quella sede annulliamo i concorsi ospedalieri, cui si riferisce l'articolo 3, è chiaro che ci potremo trovare in conflitto con una decisione contraria presa in questa sede.

Propongo quindi la sospensiva anche su questo articolo.

EMANUELLI. Io credo che, finché si trattava di approvare la sospensiva com'è stato fatto fino adesso, per motivi di coordinamento, era opportuno, ma quando si propone la sospensiva perché abbiamo la riunione con la I Commissione (non in sede legislativa, bensì in sede normale) a proposito di modifiche eventuali o ratifica del decreto 3 maggio 1948, io vi faccio presente che ciò significherebbe tenere sospeso questo provvedimento finché si prenderà una decisione a proposito dell'altro decreto.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Faccio osservare che si tratta di due competenze diverse: per il concorso per gli ospedali la Commissione è nominata dal prefetto, e quindi si entra nella competenza del Ministero dell'interno; invece la Commissione per questi concorsi è nominata dall'Alto Commissariato. Sono contrario alla sospensiva.

COPPA. Ritiro la mia proposta di sospensiva, ma faccio presente che, se il decreto di cui all'articolo 3 non sarà ratificato, noi avremo approvato un articolo che non sarà operante.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato dall'onorevole Coppa un articolo aggiuntivo all'articolo 3, così formulato:

« A tutto il personale sanitario in servizio continuativo da data anteriore al 1° gennaio 1940 e che abbia anche la qualifica di combattente o assimilato, si applicano le norme del decreto legge 29 aprile 1923, n. 1063 ».

COPPA. Ritiro questo articolo aggiuntivo perché ritengo che non abbia più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto.

« Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perché privi della iscrizione al partito fascista ».

CARONIA, *Relatore*. Propongo che si approvi subito questo articolo. Propongo poi un comma aggiuntivo per garantire coloro che hanno superato i limiti di età e che da molti anni prestano servizio, e che potrebbe essere così formulato:

« Del pari, gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni, vengono esentati dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso ».

Propongo questo come aggiunta e non come articolo a sé stante, perché altrimenti corriamo il pericolo di dovere riaprire tutti i concorsi che erano stati già banditi. Il che è bene evitare.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Occorre chiarire che il comma aggiuntivo si applicherebbe ai concorsi che saranno banditi e non a quelli già indetti; ciò allo scopo di non riaprire i concorsi già banditi.

COPPA. Mi associo all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Caronia.

CUCCHI. Noi qui approviamo l'abolizione o il prolungamento dei limiti di età per coloro che occupano posti da più di quattro anni, ma io credo che tutti i medici, ed anche i non medici, conoscono una infinità di casi di reduci dalla prigionia che sono arrivati in Italia da pochissimo tempo, appena da un anno. Ora, questa gente, che ha tanti

anni di servizio militare e che torna adesso in Italia, non può partecipare più a concorsi.

CARONIA, *Relatore*. Ma il servizio militare conta già come servizio interinale.

CUCCHI. Il servizio militare come « interini » è quello che abbiamo sospeso al comma *b*) dell'articolo 2; ma io credo che sarebbe opportuno aggiungere qui che, quanto ai limiti di età per coloro che hanno partecipato alle guerre, valgono le disposizioni vigenti a favore dei reduci.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cucchi a redigere per iscritto la sua proposta di emendamento.

Sospendo intanto la seduta per mezz'ora.

(*La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 11,25*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

PRESIDENTE. Avverto che vi sono due proposte aggiuntive all'articolo 4: la prima, del Relatore Caronia, è stata così formulata in modo definitivo:

« *aggiungere*: e per gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni ».

La pongo ai voti.

(*È approvata*).

Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato.

(*È approvato*).

È stato poi presentato un comma aggiuntivo dall'onorevole Cucchi, del seguente tenore:

« Sono esentati dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ».

CERAVOLO. Volevo fare osservare ai colleghi che ci sono ancora molti sanitari che non hanno potuto fare gli esami in quanto da molti anni non si indicono concorsi. Tanto varrebbe elevare i limiti di età per tutti i sanitari.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo è, in parte, già sancito nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché è opportuno partecipare alla seduta dell'Assemblea plenaria, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI